

Statuto della società “Foggia Fiere” s.r.l.

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata “Foggia Fiere” s.r.l.

Art. 2 – Oggetto

1. La società ha per oggetto la realizzazione, sulle aree ricevute in gestione dall'Ente Autonomo Fiere di Foggia, di attività riguardanti le manifestazioni fieristiche come definite all'art. 2 della L.R. 2/2009, l'attività di congressi, convegni ed eventi, esposizioni, mostre, servizi per la promozione del commercio internazionale e degli scambi, attività di valorizzazione delle produzioni locali, attività in campo culturale, cinematografico, musicale, teatrale, televisivo, editoriale, multimediale, attività educative, formative, divulgative, attività di ristorazione e di intrattenimento di qualità, sedi di istituzioni nazionali ed internazionali, sedi istituzionali e di organizzazioni di rappresentanza, o combinazione degli stessi, nonché attività sportive o ricreative, ed infine attività di produzione o scambio di servizi in genere.

2. La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

3. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 3 – Sede

1. La sede della società è in Foggia all'interno del Quartiere Fieristico in Corso del Mezzogiorno.

2. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Art. 4 – Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2045.

Art. 5 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di € 500.000, diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresa la sottoscrizione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria avente le caratteristiche di cui all'art. 2464 c.c..

Art. 6 – Apporti e finanziamenti dei soci

1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 7 – Titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

2. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dei soci.

3. La decisione dei soci, che dovrà essere assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, deve prevedere le condizioni di emissione, i limiti, le modalità di circolazione e le modalità di rimborso.

Art. 8 – Trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi

1. In caso di trasferimento delle quote, o di parte di esse, per atto tra vivi a titolo oneroso, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

2. Ai fini dell'esercizio della prelazione, il socio che intende trasferire la propria quota sociale o parte di essa, deve darne comunicazione a tutti gli altri soci e a ciascun amministratore mediante biglietto raccomandato indicando il

nominativo dell'acquirente, il prezzo e tutte le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

3. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale, salvo diverso accordo tra loro.

4. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente alla persona e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

5. Il diritto di prelazione non spetta qualora il trasferimento della quota sociale o di parte di essa sia posto in essere dal socio nei confronti del proprio coniuge oppure di ascendenti o discendenti in linea retta, o tra società controllate e controllanti, o soggette al medesimo controllo, e tra fiduciante e fiduciario.

6. La società non può prendere nota nei propri libri di alcun trasferimento di quote se non viene data prova del pieno rispetto delle condizioni sopra precisate.

Art. 9 – Trasferimento della partecipazione sociale per causa di morte

1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

2. In caso di trasferimento della partecipazione sociale a causa di morte ad una pluralità di soggetti, la partecipazione stessa si suddividerà automaticamente tra gli stessi in proporzione alla propria quota di acquisto per causa di morte. In tal caso il risultato della suddivisione sarà arrotondato al secondo decimale in base alle regole di cui all'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.

Art. 10 – Recesso

1. Il recesso è ammesso soltanto per le cause espressamente previste dalla legge ed inderogabili dall'autonomia privata.

2. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

3. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

4. L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino, l'acquisto può avvenire anche per quote non proporzionali, o in favore solo di alcuni dei soci.

5. La cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dal legale rappresentante della società, con facoltà di contrarre con sé medesimo, ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

6. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

7. L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso, determinato d'accordo tra le parti, o, in caso di disaccordo, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, qualora non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso utilizzando riserve disponibili, o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale in conformità all'art. 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

8. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 11 – Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

2. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ovvero mediante consultazione scritta, quando la legge lo consente.

3. In caso di consultazione scritta, la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione, può avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica¹⁰.

4. Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art. 12 – Assemblea

1. L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.
2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci. In alternativa alla raccomandata postale sono ammessi la raccomandata "a mano", nonché il telefax o il messaggio di posta elettronica, inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società ed annotati nel libro soci.
3. Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.
4. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'approvazione del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando ricorrono le condizioni di legge.
5. L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci ai sensi di legge e del presente statuto.
6. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.
7. Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione.
8. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o in mancanza dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio scelto dallo stesso organo amministrativo.
9. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo l'assemblea si potrà riunire in seconda convocazione, che non si potrà tenere nello stesso giorno della prima. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
10. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c. è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art. 13 – Amministrazione

1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti variabile da due a sette.
2. La determinazione del numero dei componenti l'eventuale consiglio di amministrazione è stabilita dall'assemblea che provvede alla nomina e in sede di costituzione nell'atto costitutivo.
3. L'organo amministrativo resta in carica a tempo indeterminato, salvo che l'assemblea non stabilisca un termine. In caso di nomina a tempo indeterminato, la revoca è consentita in ogni tempo e senza necessità di motivazione.
4. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.
5. L'organo amministrativo, sia esso rappresentato dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.
6. L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché direttori anche generali.
7. Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:
 - a) il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente e, se del caso, un vice presidente, che eserciterà le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento; nomina un segretario anche estraneo al consiglio e può altresì nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri, fatte salve le limitazioni stabilite dalla legge;
 - b) se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;
 - c) il consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purché in territorio italiano, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti;
 - d) il consiglio viene convocato dal presidente mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun consigliere e, se nominati, a ciascuno dei sindaci effettivi, e in caso di urgenza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviati, almeno tre giorni prima, all'indirizzo postale, al

numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società. In mancanza di formale convocazione, il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi;

e) per la validità delle deliberazioni del consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;

f) il segretario redige il verbale delle deliberazioni del consiglio e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) su iniziativa del presidente, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

8. All'amministratore unico e ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; l'assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità annuale e riconoscere una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

Art. 14 – Rappresentanza

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'amministratore unico e, nel caso del consiglio di amministrazione, al presidente e al o ai consiglieri delegati, con firma tra loro disgiunta, salvo che il consiglio non abbia diversamente deliberato¹⁶.

Art. 15 – Collegio sindacale

1. Quando ai sensi di legge è obbligatoria la nomina del collegio sindacale, lo stesso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea e funzionanti a norma di legge.

Art. 16 – Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio ai sensi di legge.

2. Dopo l'accantonamento di una somma non inferiore al cinque per cento destinata a riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, gli utili sono distribuiti ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 17 – Scioglimento

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori anche non soci, determinandone i poteri.

Art. 18 – Composizione delle controversie

1. Le parti interessate si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento, di tempo in tempo vigente, del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Foggia, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

2. Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle in materia di recesso ed esclusione, che dovessero insorgere tra la società e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia in conformità del suo regolamento generale.

3. Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale di tempo in tempo vigente.

4. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (artt. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.

Art. 19 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge.